

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **10** del **11-03-2019**

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **20:45**, presso la Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello, prima della trattazione del presente argomento, risultano presenti:

<b>Fumagalli Rosaura</b>	<b>P</b>	<b>BRENNA ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>GIUSSANI GUGLIELMO</b>	<b>P</b>	<b>FERRANTE SABRINA TILDE</b>	<b>P</b>
<b>COLZANI LORENZO</b>	<b>P</b>	<b>AMATI PAOLO GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>CARRINO ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>FUMAGALLI ANDREA</b>	<b>A</b>
<b>GIUSSANI MARIA CRISTINA</b>	<b>P</b>	<b>VALNEGRI MARIA LUISA</b>	<b>P</b>
<b>RIGAMONTI VERA</b>	<b>P</b>	<b>PURICELLI SAMANTA</b>	<b>P</b>
<b>COSSETTA MARCO</b>	<b>P</b>		

Assessore esterno:

<b>POLETTI LAURA VIRGINIA</b>	<b>P</b>
-------------------------------	----------

Assiste il **Segretario Comunale Del Giacomo Vincenzo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Fumagalli Rosaura** assume la Presidenza e dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA  
COMPONENTE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)  
PER L'ANNO 2019**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Introduce l'argomento il Sindaco che passa subito la parola all'assessore Carrino che illustra la proposta di deliberazione;

Il Consigliere Amati chiede spiegazioni sull'aumento relativo agli immobili industriali (categorie A/10, C/3, C/4, C/5 e D) che passa dallo 0,05% allo 0,07% esprimendo perplessità su questo aumento;

L'assessore Carrino spiega che questo minimo aumento per le predette categorie, per altro deducibile, pesa sul bilancio per una somma che può dirsi veramente esigua pari a € 5.500,00;

Il Consigliere Amati nel far presente che anche se è minimo l'aumento resta comunque una ennesima tassa da pagare preannuncia il suo voto contrario;

Il Consigliere Colzani dichiara che questo aumento, sebbene sia esiguo è detraibile, non sapendo come si pone nel bilancio di previsione preannuncia voto contrario;

Il Sindaco ribadisce che l'aumento è interamente deducibile, mentre l'assessore Carrino riafferma che l'importo è minimo e ha la finalità comunque di lasciare un bilancio in ordine;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

Con voti 7 (sette) favorevoli e 5 (cinque) contrari (Paolo Giuseppe Amati, Marialuisa Valnegri, Samanta Puricelli, Lorenzo Colzani e Marco Cossetta) resi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e nessuno astenuto;

**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Con voti 7 (sette) favorevoli e 5 (cinque) contrari (Paolo Giuseppe Amati, Marialuisa Valnegri, Samanta Puricelli, Lorenzo Colzani e Marco Cossetta) resi nelle forme di legge, essendo 12 i presenti dei quali 12 i votanti e nessuno astenuto, il Consiglio Comunale delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**IL SINDACO**

Porta all'approvazione del Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione nel testo che segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

a) IMU (imposta municipale propria)

*componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (tranne quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9);*

b) TASI (tributo servizi indivisibili)

*componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali, esclusi i terreni agricoli e le abitazioni principali (tranne quelle in categoria catastale A/1, A/8 e A/9);*

c) TARI (tributo servizio rifiuti)

*componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;*

TENUTO CONTO che la disciplina della TASI è prevista nella citata legge all'art. 1, ai commi da 669 a 679 nonché ai commi da 681 a 691 e smi;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015):

*677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;*

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016) e smi, che nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale, ed in particolare il comma 14 dell'art. 1, che così recita:

*“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». »;

DATO ATTO che le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono di carattere obbligatorio, ovvero applicabili senza che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo;

VISTI gli artt. 8, 9 e 14 del Dlgs 23/2011, l'art. 13 del DL 201/2011 e il Dlgs 504/1992 e ss.mm.ii., laddove applicabili in materia di IMU e TASI;

VISTA la Legge della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 1092, che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori;

DATO ATTO che il comma 1092 di cui sopra ha effetti negativi minimi sul gettito dell'IMU e permette di superare ostacoli formali per la piena fruizione dell'agevolazione sui comodati tra familiari; tale norma esplica i propri effetti anche sulla Tasi, poiché la sua base imponibile è la stessa dell'IMU e i criteri di assimilazione all'abitazione principale sono interamente acquisiti alla disciplina della Tasi;

ATTESO che per l'anno 2019 non è stato confermato il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), e confermato per gli anni 2017 e 2018 dalle rispettive Leggi di Bilancio;

VISTO l'art. 52 del Dlgs 446/97 e s.m.i in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 24/04/2014;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 27/02/2018 con la quale sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili e determinate le aliquote e detrazioni della Tasi per l'anno 2018;

RITENUTO di determinare, ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sopra citata, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019:

**ALIQUOTA 2,50** per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)

**ALIQUOTA 0,60** per mille per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1

**ALIQUOTA 0,70** per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5 e D

**ALIQUOTA 0,00** per mille per tutti gli immobili diversi dalla precedente tipologia, per gli immobili strumentali all'attività agricola e per le aree fabbricabili

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del vigente regolamento comunale di disciplina della IUC, l'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito allegato A) alla presente deliberazione, alla cui copertura è finalizzata la TASI;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI il comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ed il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come sostituiti dal comma 10 lett. e) e dal comma 14 lett. e) dell'art. 1 della L. 208/2015, ai sensi dei quali la condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote decorre dall'01/01 dell'anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell'anno medesimo. A tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l'anno precedente;

TENUTO CONTO che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente regolamento IUC e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019 con decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

VISTI:

- il TUEL 267/2000;
- l'art. 52 del Dlgs 446/97 e smi in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- lo Statuto Comunale;
- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Settore 1 Gestione delle Risorse finanziarie e personale ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,

## **DELIBERA**

1. Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di approvare, ai sensi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa sopra citata, le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2019:

***ALIQUOTA 2,50 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce)***

***ALIQUOTA 0,60 per mille per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1***

***ALIQUOTA 0,70 per mille per gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/3, C/4, C/5 e D***

***ALIQUOTA 0,00 per mille per tutti gli immobili diversi dalla precedente tipologia, per gli immobili strumentali all'attività agricola e per le aree fabbricabili***

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del vigente regolamento comunale di disciplina della IUC, l'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo calcolato applicando l'aliquota determinata dal Comune. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
5. Di dare atto, altresì, che, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al vigente regolamento IUC e, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

6. Di confermare quanto stabilito nei provvedimenti adottati in precedenza che non risultino in contrasto con la presente deliberazione;
7. Di disporre che la presente deliberazione dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi;
8. Di demandare al Responsabile del Settore 1 Gestione delle risorse finanziarie e personale l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti all'assunzione del presente atto.



# COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

*Provincia di Lecco*

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI E  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA  
COMPONENTE DELLA TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)  
PER L'ANNO 2019**

Parere in ordine alla **regolarità tecnica** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 **Favorevole**

Cassago Brianza, 07-03-2019

Il Responsabile del Settore  
F.to Rigamonti Luca

Parere in ordine alla **regolarità contabile** ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis e quinquies del D.Lgs. 267/2000 **Favorevole**

Cassago Brianza, 07-03-2019

Il Responsabile del Settore  
F.to Rigamonti Luca

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Fumagalli Rosaura

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to GIUSSANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to **Del Giacomo Vincenzo**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo del Comune il giorno **20-03-2019** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00.

IL MESSO COMUNALE  
F.to PATRIZIA CERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to **Del Giacomo Vincenzo**

---

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 – comma 3 – o dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 in data **11-03-2019** in quanto:

sono decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Cassago Brianza, **11-03-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to **Del Giacomo Vincenzo**

**SPESE**

capitolo	Descrizione	codice di bilancio	Previsione costi
1971	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	1.03.02.09.008	€ 19.500,00
2032	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.09.008	€ 14.800,00
2415	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE COMUNALE - quota parte	1.03.02.09.008	€ 9.200,00
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 43.500,00</b>

**ENTRATE**

capitolo	Descrizione	codice di bilancio	Previsione entrata
108	TASI TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	1.01.01.76.001	€ 43.500,00
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 43.500,00</b>